



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.**

Nella controversia iscritta al n. 1354/2021 R.G., promossa con ricorso depositato in data  
13.8.2021

da

M. I. M. F. N. J. M. S. ,

- ricorrenti -

rappresentati e difesi dall'Avvocato ZANARELLO EMANUELE, come da mandati in calce  
al ricorso, elettivamente domiciliati presso il cd "domicilio digitale" PEC: emanuele  
.zanarello@ordineavvocatipadova.it

contro

NEW WORLD SERVICE s.r.l. , in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- contumace -

nonché contro

FINCANTIERI s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- resistente -

rappresentata e difesa dagli Avvocati ZAMBELLI ANGELO, TESTI ALBERTO, D'ADDIO  
FEDERICO e VILLA VALENTINA, come da mandato in calce alla memoria di costituzione  
elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa n. 12.

e con la chiamata in causa di

ISOLFEN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

- terza chiamata -

rappresentata e difesa dall'Avvocato BISERNI CHRISTIAN, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna (RA), via Alcide De Gasperi n. 19

**OGGETTO: retribuzione.**

**CONCLUSIONI**

**Per parte ricorrente:**

IN VIA PRINCIPALE

1) ACCERTARE il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati alla CATEGORIA/LIVELLO 2a del CCNL METALMECCANICA PMI dalla data di assunzione a GIUGNO 2021 (o da ogni altra data ritenuta di giustizia).

2) CONDANNARE la NEW WORLD SERVICE SRL (P.IVA 01148510314) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale in C.so Amendola, 26 -60100- Ancona (AN) al pagamento delle seguenti somme

TOTALE DIFFERENZE

H. M. € 2.197,40

I. M. € 3.389,91

M. R. € 2.131,08

M. S. I. € 1.694,69

TOTALE GENERALE € 9.413,08

per le ragioni di cui in narrativa -a titolo di differenze retributive, IFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

3) ACCERTARE la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società PINCANTIERI SPA (P.IVA 00397130584) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede in Trieste, via Genova n. 1 e per l'effetto

4) CONDANNARE la società FINCANTIERI SPA (P.IVA. 06397130584) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede in Trieste, via Genova n. 1 ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al PAGAMENTO delle seguenti somme

TOTALE DIFFERENZE

H M € 2.197,40

I M € 3.389,91

M R € 2.131,08

M S F € 1.694,69

TOTALE GENERALE € 9.413,08

-a titolo di differenze retributive, TFR e spettanze di fine rapporto- oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30% per *links* ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara ammatato

Per Fincantieri:

- nel merito, respingere il ricorso ex art. 414 c.p.c. presentato dai Signori M , H M , M R e M S perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte ai §§ 2, 3, 4, 5 e 8 e, per l'effetto, assolvere Fincantieri S.p.A. da tutte le domande ivi contenute"

Per Isolfin:

ogni occorrente declaratoria, in via preliminare dichiarare la nullità/inammissibilità della chiamata in causa di Isolfin Spa per i motivi esposti; nel merito, comunque respingere ogni e qualsiasi domanda formulata nei confronti di Isolfin Spa siccome infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e contributo Cassa Avvocati come per legge.

In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, respingere la domanda dei ricorrenti di condanna in solido di Isolfin Spa ex art. 29 c. 2 D.lgs 276/03, per tutti i crediti decaduti non documentati e/o provati, limitandola ai soli crediti come dimostrati ed aventi natura retributiva, respinta in ogni caso la domanda ex art. 1676 c.c. perché infondata, salvo che

per gli eventuali crediti documentati e dimostrati derivanti da lavoro espletato dai ricorrenti relativamente alla costruzione 6278 il cui subappalto è cessato in data 31.07.2021.

In ogni caso respinta ogni domanda per qualsiasi titolo relativamente a pretese successive al termine delle attività espletate nell'ambito del subappalto (giugno 2021) e comunque al termine del contratto di subappalto in data 31.07.2021. Spese di lite compensate.

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

I ricorrenti deducevano di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di New World Service s.r.l. (di seguito: NWS) per l'espletamento di attività presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera (VE) quali coibentatori inquadrati al 1° livello; lamentavano il non corretto inquadramento - spettando agli stessi il 2° livello del CCNL - e la corresponsione non integrale di TFR, 13esima ed istituti di fine rapporto. Agivano in giudizio nei confronti di New World Service e di Fincantieri - quale responsabile solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03 o in subordine ex art. 1676 c.c. - al fine di ottenerne la condanna al pagamento delle differenze retributive spettanti.

Nella contumacia di NWS, dichiarata in prima udienza, si costituiva in giudizio Fincantieri lamentando la carenza di allegazione e prova delle domande azionate nei suoi confronti, nonché l'inapplicabilità dell'art. 1676 c.c. in quanto NWS era stata incaricata di svolgere attività dal subappaltatore Isolfin. In relazione alla domanda fondata sul disposto dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, sosteneva doversi limitare la responsabilità alle sole voci strettamente retributive e con esclusione del TFR dovuto semmai dai Fondi di Tesoreria presso l'INPS.

A fronte delle difese di Fincantieri parte ricorrente chiedeva di chiamare in causa Isolfin, come autorizzato in prima udienza.

Isolfin si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di chiamata in causa e deducendo la carenza di allegazioni a fondamento di una sua eventuale responsabilità per le poste azionate originariamente nei confronti della sola Fincantieri; in relazione alla

responsabilità soldale di cui all'art. 1676 c.c. deduceva che essa dovesse essere comunque limitata alla provvista, riferita alle ultime 3 fatture.

La causa veniva istruita mediante assunzione di alcune testimonianze ed acquisizione di informazioni dall'INPS, e perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.

§ § § § § § § § § §

La documentazione in atti nonché l'istruttoria orale svolta confermano che i ricorrenti per tutta la durata dei rapporti di lavoro con NWS abbiano svolto mansioni di coibentatori presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera (VE). In questo senso sono gli stessi contratti di assunzione, e comunque le società convenute non hanno contestato la circostanza in maniera specifica.

In assenza di prova, da parte degli asseriti creditori, del pagamento ovvero di altre cause di estinzione dei crediti azionari, deve ritenersi che effettivamente ai ricorrenti furono omessi i ratei di 13esima mensilità e di TFR non riportati nei cedolini paga, come azionari in giudizio, e non corrisposta l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti rispetto a quanto fruito come risultante dalle buste paga. Spettava inoltre ai ricorrenti anche l'elemento integrativo della retribuzione previsto dall'art. 48 bis del CCNL in relazione alle aziende non aderenti al sistema della bilateralità, non risultando dalle buste paga o dai contratti di assunzione una tale adesione da parte di NWS.

Con riferimento al diritto alla retribuzione corrispondente al 2° livello del CCNL, le testimonianze acquisite al giudizio consentono di affermare che i ricorrenti, utilizzati quali coibentatori, svolgevano mansioni semplici che non richiedevano una previa preparazione professionale, in particolare il teste H<sup>1</sup> R ha dichiarato che "la coibentazione dei soffitti e delle pareti era un lavoro facile e dopo una settimana di lavoro tutti lo sapevano fare anche da soli", laddove secondo il CCNL applicato rientrano nella 1ª categoria " - i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica; - i lavoratori che

svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali; - inservienti e simili" e nella 2ª categoria "i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare; (...) Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea; - montatore. (...) Lavoratori che eseguono saldature a punto e a rotella: - saldatore. (...)"; profili aventi caratteristiche di specializzazione che i ricorrenti, almeno all'inizio dell'attività lavorativa, non possedevano. Peraltro, in virtù della previsione di cui al CCNL secondo cui "i lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2a categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi.", i ricorrenti hanno maturato il diritto alla retribuzione corrispondente al 2° livello a far data dal 5° mese dall'assunzione.

In relazione alle poste retributive azionate in ricorso deve innanzitutto affermarsi la responsabilità del datore di lavoro NWS, la quale va dunque condannata a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi:

per I M € 2.964,12; per H M € 1.394,65; per M R € 1.339,10 e per M S I € 1.313,53, come da conteggi da ultimo redatti da parte ricorrente in coerenza con i dati ricavabili dalle buste paga, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

Con riferimento a Fincantieri, la cui responsabilità solidale trova supporto nell'art. 29 D.Lgs. 276/03, devono essere espunte le voci non costituenti retribuzione in senso stretto, e dunque - in relazione a quanto conteggiato da parte ricorrente - l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti (sul punto si veda da ultimo, a conferma dell'orientamento ormai consolidato sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità, Cass., 5247/22) per importo complessivo di € 806,24 quanto a I M di € 643,75 quanto ad H M di € 566,25 quanto a M R e di € 195,80 quanto a M S I. Non è invece fondata la domanda svolta nei confronti di Fincantieri ex art. 1676 c.c. posto che la norma in questione non garantisce i dipendenti dell'azienda del subappaltatore rispetto al committente principale.

Quindi Fincantieri va condannata a corrispondere ai ricorrenti, in solido con NWS, i seguenti importi:

per I M € 2.157,83; per H M € 750,90; per A R € 772,85 e per M S I € 1.117,73, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

Quanto ad Isolfin, ribadite le argomentazioni già esposte nell'ordinanza del 3.3.2021 nel senso dell'infondatezza dell'eccezione di nullità della chiamata in causa, se ne deve dichiarare la responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03 in relazione alle medesime voci strettamente retributive individuate per la posizione Fincantieri. Per il residuo, sussiste comunque la responsabilità solidale di Isolfin in relazione alla previsione di cui all'art. 1676 c.c., attesa l'ammissione di un suo debito nei confronti di NWS in relazione alle ultime tre fatture emesse dal subappaltatore relativamente alla costruzione C. 6278 per i mesi di maggio/giugno/luglio 2021.

Isolfin va dunque condannata a corrispondere ai ricorrenti, in solido con NWS, per i M € 2.964,12; per H M € 1.394,65; per M R € 1.339,10 e per M S I € 1.313,53, come da conteggi da ultimo redatti da parte ricorrente in coerenza con i dati ricavabili dalle buste paga, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa:

- 1) condanna New World Service, ed in solido con essa Isolfin, a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi: per I M € 2.964,12; per H M € 1.394,65; per M R € 1.339,10 e per M S I € 1.313,53, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo;